

Piano Paesistico - Massiccio del Taburno

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Massiccio del Taburno dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise e parte del territorio comunale di Arpaia, sottoposti alla disposizione dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985 n.431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise nonché da parte del territorio comunale di Arpaia, così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 settembre 1984.
2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni riportate nelle tavole di zonizzazione e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art.1 della legge 29giugno1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrare nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:
C.I. Conservazione Integrale;
C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare;
C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle
C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale;
P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle;
R.U.A. Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale;
V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturati;
R.A.C. Riqualificazione delle Aree di Cava.
V.A.S. Valorizzazione di Sito Archeologico

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis legge n. 431/85.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrare le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri Storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.
Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia integrata ex legge R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.

Articolo 6- Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere, si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 è vietato:

- alterare la posizione e la forma delle aperture di finestre e porte originarie;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia si riferiscono alle operazioni volte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planivolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.
3. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad

esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.

4. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

5. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.

6. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici, con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

7. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile; saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

8. I muri di contenimento vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo ovvero tradizionale.

9. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito archeologico di cui all'art. 22 della presente normativa (Zona V.A.S.), sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981. Non possono essere individuate per la ricostruzione extra situ aree ricadenti in zona C.1 di cui al Titolo II.

b) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

c) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedano: l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talle per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordunate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.

d) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dimesse, per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

- g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
- h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.
- i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.
- l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzione esistenti di pietrame a secco.
- m) interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.
- n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature, elementi di arredo urbano quali panchine, sedile, corpi illuminanti.
- Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Taburno.

Articolo 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

1. Tutela delle zone boschive

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo Tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto.

Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. La necessità di espianato di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espianate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 50 cm;
- la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle zone boschive, sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;
- la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0 di altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianato colturale, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;
- la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

2. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m. 20,0, misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m. 50,0 a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m. 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva; sono vietati i seguenti

interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide,
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale,
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini, ricadenti nelle zone C.1. e C.1.P. di cui al Titolo II, sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;
- la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Articolo 11 - Infrastrutture antropiche

1. Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposte al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato, per la realizzazione di sedi viarie di interesse locale, ovvero di reti infrastrutturali, quando non siano individuabili tracciati alternativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi di profondità superiore ai 50,0 cm. è subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

2. Cave

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cava.

La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico: la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.

Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione Ambientale.

3. Discariche e stoccaggio di rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, dovranno essere opportunamente perimetrare e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inetti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale e paesaggistico. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato ed eseguito a

cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in area in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa, dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione ambientale.

Articolo 12- Sanatoria delle opere abusive

Il presente piano è redatto valutando, ai fini della tutela paesaggistica, lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti e registrate dalle riprese aeree che costituiscono le tavole di zonizzazione, parte integrante del Piano paesistico territoriale.

Articolo 13 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali, l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze, il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo, nonché per il valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C.1.)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- trasformazione colturali di aree di pascolo e di bosco;

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di ristrutturazione edilizia, anche integrale, degli edifici esistenti, a parità di volume, e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento impiantistico e funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al 10% della volumetria esistente, sempre nel limite di altezza fissato al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica.

Articolo 14 - Zona di Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto;
- prosecuzione della coltivazione di cave di calcare;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli,
 - trasformazione di colture arboree (castagneto da frutto e oliveto) in seminativo
 - l'espianto degli oliveti;
 - la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50mt.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di mt. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle case rurali non dovranno superare il limite imposto dalle leggi regionali di settore e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa; -
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli Standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa;

- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica;
- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare il limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto.

Articolo 15 - Zona di Conservazione del Paesaggio Agricolo di Declivio e Fondovalle (C.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, l'equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto, prosecuzione della coltivazione di cave di calcare;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti;
- installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento della altezza nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39; -adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nel caso di suolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni, di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità degli impianti agro-alimentari e delle pertinenze agricole potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 16 - Zona di Conservazione Integrata del Paesaggio Fluviale (C.I.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche, delle sponde fluviali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto;
- prosecuzione della coltivazione delle cave di argilla ed inerti litoidi;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate;
- trasformazione delle colture arboree;
- espanto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati;
- installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- ristrutturazione edilizia integrale ed adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamenti, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici

di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 17- Zona di Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle (P.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di trasformabilità controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di materiale litoide;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto degli oliveti.

4 Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati; installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto;
- adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 18 - Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri Paesaggistici

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata, ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il restauro paesistico ambientale e per il recupero e riassetto urbanistico (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;

- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali;
- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;
- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6, 7 della presente normativa;
- adeguamento igienico-funzionale delle unità abitative. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico artistico e ambientale-paesistico nonché quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica.

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Articolo 19 - Zona di Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturali (V.I.R.I)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali. Le aree in esame sono prevalentemente di declivio di fondovalle e offrono visuali panoramiche sul Massiccio. Il paesaggio agricolo delle stesse è connotato dalla presenza di seminativo alternato a colture specializzate intensive (vigneto ed uliveto). I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto (V.I.R.I)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espanto degli uliveti;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate.

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto possono realizzarsi interventi edificatori a carattere abitativo, produttivo, artigianale e di pertinenze agricole. Possono altresì realizzarsi attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva o artigianale ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Articolo 20 - Zona di Riqualficazione delle Aree di Cava (R.A.C.)

I. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende le aree di cava per estrazione delle argille e gli insediamenti produttivi connessi con le predette aree, in territorio comunale di Montesarchio. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha sostanzialmente modificato la geomorfologia del sito, connotato anche dalla presenza di impianti produttivi di notevole consistenza volumetrica. Tuttavia persistono le sue connotazioni di panoramicità per le visuali esistenti dal fondovalle verso i rilievi. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualficazione paesistica ed ambientale delle aree di cava (RAC)

3. Interventi ammissibili

La prosecuzione dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. 11 p.to 2 del Titolo I.

È consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività estrattiva stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sul Massiccio, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.

Articolo 21 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico, indicate nell'elenco che segue, è sottoposto per una fascia di 300 metri al contorno a regime di conservazione integrale, come disciplinato dall' art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi:

Bonea, Torre
 Bucciano, Chiesa della Madonna del Taburno
 Foglianise, Eremo di S. Michele
 Moiano, Chiesa della Madonna della Libera
 Melizzano, Castello Caracciolo
 Montesarchio, Castello e Torre
 Solopaca, Chiesa della Madonna del Roseto
 Tocco Caudio, Santuario dei SS. Cosma e Damiano
 Vitulano, Chiesa S. Maria in Gruttis
 Vitulano, Convento di S. Maria delle Grazie
 Vitulano, Convento e Chiesa di S. Antonio
 Vitulano Chiesa di San Mennato

Articolo 22 - Zona di Valorizzazione di Sito Archeologico (V.A.S.)

La zona comprende il sito dell'abitato di epoca romana dell'antica Caudium, individuato a seguito del rinvenimento di rilevanti emergenze monumentali, attualmente contraddistinto da edificazione di epoca recente sull'asse della Via Appia in territorio comunale di Montesarchio.

La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione, finalizzate alla creazione di un parco archeologico, di rilevanza paesaggistica, attraverso il recupero delle aree libere o liberabili, la delocalizzazione delle attività incompatibili, la demolizione dei manufatti obsoleti e la riqualficazione architettonica ed urbanistica dei fabbricati di interesse storico o comunque compatibili con il recupero delle strutture monumentali.

Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio, a cura dell'Amministrazione Comunale di concerto con la competente Soprintendenza Archeologica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11 Titolo I della presente normativa:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale;
- interventi di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), dell'art. 8 Titolo I della presente normativa;
- realizzazione di volumetrie tecnico-impiantistiche per l'adeguamento degli edifici esistenti.

Articolo 23 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistema di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente piano.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge 431/85.

Articolo 24 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano.

E' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Comune di Sant'Agata dei Goti. Ospedale Consortile in località San Pietro (Zona C.A.F. art. 15 Titolo II).
- Comune di Torrecuso. Opere connesse con il raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Caserta Foggia per la tratta Caserta Vitulano (Zona C.I.P., C.A.F., C.I.F., V.I.R.I., art. 14, 15, 16, 19 Titolo II).
- Comune di Melizzano. Discarica rifiuti solidi urbani in località Torrello.

Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.

Per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionalmente connesse con le espressioni locali della produzione architettonica e' consentito, in deroga alle norme di zona, lo sfruttamento delle aree di affioramento del marmo pregiato varicolore, delle cave La Marmorera ed Uria, in territorio comunale di Vitulano (Zona C.I. art. 13 Titolo II), nonché delle cave San Vito e Criscuoli, in territorio comunale di Cautano (Zona C.I. art. 13 Titolo II).